



Codice amministrazione:

Prot. Generale n: 0012412

Data: 04/12/2015 Ora: 08.18

Classificazione: 1-0-0

**COMUNE DI SAN SPERATE
PROVINCIA DI CAGLIARI**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 15 DEL 3.12.2015

Il revisore

VISTO il D.Lgs n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs n.165/2001;

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009,n.150 e s.m.i;

VISTI i CCNL vigenti;

VISTA la circolare n.20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato,la quale fornisce istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai fondi della C.C.D.I a decorrere dall'anno 2015;

Premesso

- 1) che l'art.40 comma 3 quinquies del D.Lgs 30 marzo 2001,n°165 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in forma decentrata contratti integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai CCNL o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- 2) che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal revisore dei conti;
- 3) che il parere del revisore deve essere reso in coerenza alle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti;
- 4) che le risorse decentrate sono regolarmente previste negli interventi di bilancio e nei capitoli relativi alle voci stipendiali e quelle la cui destinazione è regolata dal contratto integrativo nei capitoli del PEG 1018116- 1018100 del bilancio 2015;

RITENUTO che per potersi esprimere e certificare su quanto in premessa sia necessaria l'esatta quantificazione della spesa cui il contratto si riferisce e che vengano indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura delle spese.

VISTO

Che il responsabile del Servizio Personale con determinazione n.61 del 22.05.2015 ha provveduto a quantificare il fondo per la produttività in via provvisoria e con determinazione n°156 del 1/12/2015, ha provveduto a quantificare il Fondo per la produttività definitivo per l'anno 2015;
Che la Delegazione Trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali RSU hanno siglato in data 13.11.2015-18.11.2018 e in data 02.12.2015 la preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo -parte giuridica 2016/2018 e CCDI parte economica anno 2015;
che sono state trasmesse al revisore la relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria redatte sui modelli predisposti della Ragioneria Generale dello Stato;
che il sottoscritto ha provveduto a verificare che da tale accordo non deriva alcun aumento di spesa a carico dell'Ente in contrasto con le disposizioni di legge;

RILEVATO

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- d) che la contrattazione decentrata integrativa risulta coerente con le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti;

Per quanto su esposto:

esprime parere favorevole

alla sottoscrizione definitiva della contrattazione decentrata integrativa-parte giuridica-2016/2018 e CCDI-parte economica anno 2015.

Relativamente all'inserimento nella parte variabile del Fondo per le risorse decentrate anno 2015 della somma di € 5.551,91 derivante dalla legge Regionale n.19/2007, il Revisore nutre seri dubbi di legittimità, vedasi:

- 1) il parere della Corte dei Conti sezione di controllo Lombardia n.137/2013;
- 2) la relazione del Servizio Ispettivo della Ragioneria Generale dello Stato, in sede di verifica amministrativo-contabile eseguita sugli atti relativi alla costituzione del fondo salario accessorio del Comune di Cagliari in data 27/6/2014;
- 3) il parere dell'ARAN RAL 1794 del 7/10/2015, con la quale si precisa che le fonti di alimentazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa sono solo quelle indicate espressamente e tassativamente nell'art.31 commi 2 e 3 del CCNL del 22/01/2004 e una fonte normativa (statale e/o regionale) di finanziamento potrebbe ammettersi solo se definisce quantità, modalità di riparto dell'incentivo e relativi beneficiari.

Per quanto sopra si suggerisce di non procedere alla ripartizione della somma succitata, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito.

IL REVISORE

SIURGUS DONIGALA 3. 12.2015

